



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO

**INCENTIVI AL PERSONALE
PER RECUPERO EVASIONE
TRIBUTI LOCALI**

Articolo 1 : Oggetto e finalità	3
Articolo 2 : Costituzione e quantificazione del Fondo	3
Articolo 3 : Destinazione del Fondo	4
Articolo 4 : Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro	4
Articolo 5 : Ripartizione del compenso incentivante.....	4
Articolo 6 : Trattamento accessorio	5
Articolo 7 : Entrata in vigore	6

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni , prevedendo di destinare al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore III Finanziario e tributario, il 5 per cento massimo del maggior gettito accertato e riscosso relativo al recupero dell'evasione Imu e Tari a condizione che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel.

Grazie alla disposizione introdotta dalla legge di conversione del DL 50/2022 art 5 bis –Legge 15/07/2022 n.91 è possibile il riconoscimento dell'incentivo tributario IMU / TARI anche se il bilancio di previsione è approvato successivamente al termine del 31/12 ma purchè entro la diversa data stabilita dalla proroga , tanto se disposta con legge quanto con decreto ministeriale .Per il rendiconto , invece rileva esclusivamente il diverso termine individuato sulla base della proroga disposta in via legislativa (cfr Corte dei Conti deliberazione n.19 del 10 dicembre 2021) .

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme “certe” il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al “maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale

precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento”.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

Articolo 1 : Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore III Finanziario e Tributario.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti.

Articolo 2 : Costituzione e quantificazione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è costituito, in via preventiva un apposito Fondo incentivante in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle riscossioni (comprehensive di sanzioni e interessi), dell'anno precedente a quello di riferimento, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.

2. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al comma precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018.

Articolo 3 : Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, costituito come da articolo 2, viene destinato all'incentivazione del personale e per la parte non distribuibile al personale per il raggiungimento del limite previsto dall'art. 6 comma 3, (ossia del 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente oltre al rateo di 13esima) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
2. Il Fondo sarà liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

Articolo 4 : Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio/ Piao, si provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta.
4. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
5. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
6. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Dirigente/responsabile del Servizio entrate/tributi che a tal fine provvede o di sua iniziativa o su indicazione del Coordinatore del gruppo di lavoro. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Articolo 5 : Ripartizione del compenso incentivante

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il coordinatore del gruppo di lavoro effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo, al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali.

Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.

La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Responsabile dell'area risorse.

2. Al Funzionario responsabile del tributo e al responsabile del servizio tributi che partecipano anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale addetto all'accertamento.
3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
4. Ferma restante la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

• Dirigente/Responsabile del settore risorse	3 %
• Funzionario Responsabile del tributo	3 %
• Responsabile del servizio tributi (coordinatore)	12 %
• Personale addetto all'accertamento/ingiunzioni/pignoramenti	75 %
• Collaboratori amministrativi e tecnici	7 %
5. Le sopra indicate percentuali saranno integrate, in deroga al limite massimo, nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento. In questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro tenendo conto del relativo peso.

Articolo 6 : Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Finanziario e Tributario, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate come stabilito dall'articolo 5, sulla base dell' apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi e verranno erogate l'anno successivo a quello di costituzione del Fondo, dopo l'approvazione dei conto consuntivo riferito all'esercizio finanziario dell'anno in cui è stata svolta l'attività di recupero evasione.
5. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti e non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 7 : Contabilizzazione degli incentivi nel Fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1091, della Legge 145/2018 confluiscono nel fondo exart. 67 del CCNL del 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 68 del medesimo CCNL.
2. Tale risorse seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Articolo 8 : Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.